



Comune di Jerzu

Provincia di Nuoro

Via V. Emanuele n. 172 – tel.0782/7608 – fax.0782/70681

e mail: protocollo@comune.jerzu.og.it Sito web: www.comune.jerzu.og.it

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 6 DEL 08.08.2019

OGGETTO: LIMITAZIONE ORARIO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, DIVIETO VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE, DIVIETO DI UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI ALL'ESTERNO DEI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO E ALTRI, DIVIETO DI INTRODUZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI "CALICI DI STELLE" NEI GIORNI 10 E 11 AGOSTO 2019.

I L S I N D A C O

RILEVATO CHE in occasione della manifestazione "Calici di Stelle" che si terrà in data 10 e 11 Agosto 2019 sussiste il rischio di un abbandono incontrollato di bottiglie in vetro che, rompendosi, generano un grave pericolo per l'incolumità delle numerose persone partecipanti alla manifestazione;

CONSIDERATO inoltre che, in occasione di tale manifestazione, tenendosi numerosi spettacoli musicali e provvedendosi alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande alla presenza di un vasto pubblico di giovani che affollano le strade e le piazze del centro storico, potrebbero registrarsi episodi di euforia collettiva ed eccessi a danno di cose e persone alimentati dall'elevato consumo di bevande alcoliche già a partire dalla sera del 10 agosto e sino al mattino dell'11 agosto;

VISTO l'art. 9 del T.U.L.P.S. il quale prevede l'osservanza delle prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporre nel pubblico interesse;

VISTA la legge n. 120 del 29.07.2010;

RITENUTO necessario, in accordo con le Forze dell'Ordine, di porre rimedio a quanto sopra rilevato e di adottare prescrizioni mirate ad attenuare il consumo di bevande alcoliche con la limitazione dell'orario di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, con il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, con il divieto di somministrare in bicchieri di vetro negli spazi esterni ai locali, con il divieto di utilizzare impianti elettroacustici all'esterno di tutti i locali e attività presenti nel centro abitato e con il divieto di introdurre all'interno dell'area della manifestazione bevande in contenitori di vetro;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs n. 267, del 18 agosto 2000;

ORDINA

DALLE ore 14.00 del giorno 10 Agosto 2019 e sino alle ore 06.00 del giorno 11 Agosto 2019 è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di lattine da parte dei titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e aree pubbliche compresi gli ambulanti, attività artigianali con vendita di alimenti di produzione propria. Si precisa che la somministrazione in bicchieri di vetro potrà avvenire esclusivamente all'interno dei locali e non negli spazi esterni ai locali (suolo pubblico) in cui è vietata .

DALLE ore 18.00 del giorno 10 Agosto 2019 e sino alle ore 06.00 del giorno 11 Agosto 2019 è vietato utilizzare impianti elettroacustici all'esterno di tutti i locali di pubblico esercizio e in tutte le attività presenti nel centro abitato. Gli stessi impianti all'interno dei locali dovranno essere tassativamente spenti entro le ore 02.30 del giorno 11 Agosto 2019.

NEL giorno 11 Agosto 2019 è anticipato alle ore 02.30 e sino alle ore 06.00 il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche da parte dei titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

DALLE ore 14.00 del giorno 10 Agosto 2019 e sino alle ore 06.00 del giorno 11 Agosto 2019 è vietato a chiunque introdurre nell'area della manifestazione bevande in contenitori di vetro e lattine, che dovranno essere depositati presso le aree di rispetto e/o prefiltraggio poste al fine di realizzare mirati controlli sulle persone, per impedire l'introduzione di oggetti pericolosi o atti ad offendere, appositamente presidiati dalla Forze dell'Ordine;

INFORMA

CHE la violazione ai presenti provvedimenti può comportare la sanzione amministrativa per inosservanza all'Ordinanza Sindacale, la sanzione per l'inosservanza delle prescrizioni imposte per pubblica sicurezza, art. 9 T.U.L.P.S. n. 773/1931, e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

CHE restano in vigore e invariate tutte le altre disposizioni di legge in materia.

CHE avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia esecutivo dalla data di affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Jerzu e sia trasmesso al Commissariato di Polizia di Lanusei, alla Compagnia dei Carabinieri di Jerzu e al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valle del Pardu e Tacchi.

CHE si provveda alla massima diffusione dell'ordinanza con consegna a tutte le attività interessate che dovranno provvedere all'affissione nei propri locali.

Jerzu, 08.08.2019

Il Sindaco
Carlo Lai